

La necessità di assicurare la speciale tutela dei diritti di determinati interessi, segnatamente quelli dei creditori, degli azionisti di minoranza e delle autorità tributarie, deve essere garantita ma conformemente al principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte di giustizia.

In tale contesto, la Repubblica portoghese potrebbe, per esempio, determinare il valore delle plusvalenze non realizzate sulle quali intende conservare la propria giurisdizione fiscale, purché ciò non implichi l'immediata esigibilità dell'imposta né altre condizioni legate al differimento del suo pagamento.

Quanto allo scopo di garantire un controllo fiscale efficace e combattere l'evasione fiscale, che è legittimo, si potrebbe ricorrere a metodi meno restrittivi, utilizzando i meccanismi previsti nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE<sup>(1)</sup>, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, o nella direttiva del Consiglio 26 maggio 2008, 2008/55/CE<sup>(2)</sup>, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

La Commissione ritiene che la normativa portoghese vada oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, vale a dire, garantire l'efficacia del sistema tributario. Di conseguenza, la Commissione considera che la normativa portoghese deve osservare la stessa regola sia che la sede, la direzione effettiva o gli elementi patrimoniali siano trasferiti al di fuori del territorio portoghese sia che vi rimangano: l'imposta deve essere recuperata solo dopo aver realizzato l'aumento del valore del patrimonio.

<sup>(1)</sup> GU L 336, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 150, pag. 28.

## Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-41/10)

(2010/C 80/34)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e N. Yerrell, agenti)

*Convenuto:* Regno del Belgio

### Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno del Belgio, avendo trasposto in maniera inesatta e incompleta le direttive 73/239/CEE<sup>(1)</sup> e 92/49/CEE<sup>(2)</sup>, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, in particolare, degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della prima direttiva 73/239/CEE, nonché degli artt. 20, 21 e 22 della terza direttiva 92/49/CEE.

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che le attività degli enti mutualistici belgi nell'ambito dell'assicurazione malattia integrativa che non fanno parte del regime legale di previdenza sociale non sono conformi alla prima e alla terza direttiva assicurazione non vita. Nei limiti in cui, infatti, gli enti mutualistici, sul mercato dell'assicurazione malattia integrativa, sono diretti concorrenti delle compagnie assicurative, essi dovrebbero essere soggetti allo stesso regime giuridico di queste ultime. La ricorrente, al riguardo, contesta l'affermazione del convenuto, secondo la quale i servizi di assicurazione malattia integrativa offerti dagli enti mutualistici rientrerebbero nell'eccezione prevista dall'art. 2, n. 1, lett. d), della prima direttiva, e sostiene che la copertura assicurativa integrativa non può essere assimilata alle «assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale».

La Commissione, in primo luogo, rileva che la disposizione dell'art. 6 della prima direttiva esige che l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sia soggetto ad una previa autorizzazione ufficiale richiesta presso le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha stabilito la sua sede sociale. Orbene, gli enti mutualistici belgi, riguardo alle loro attività di assicurazione malattia integrativa, non sarebbero autorizzati conformemente a detta disposizione.

In secondo luogo, la ricorrente contesta al convenuto la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), della prima direttiva, in quanto gli enti mutualistici non rientrano tra le forme giuridiche legali richieste per le compagnie assicurative in Belgio. Inoltre, gli enti mutualistici sarebbero autorizzati a svolgere un'ampia gamma di attività senza alcun rapporto diretto con le loro attività assicurative, mentre l'art. 8, n. 1, lett. b) enuncia che l'impresa deve limitare il suo oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne dipendono direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. La legislazione belga, del pari, porrebbe dei problemi riguardo all'art. 8, n. 1, lett. c), in quanto esso prevede che l'impresa debba presentare un programma d'attività conforme all'art. 9 della direttiva. Orbene, nessun programma del genere sarebbe stato presentato dagli enti mutualistici relativamente alle loro attività di assicurazione malattia integrativa. Infine, gli enti mutualistici belgi non avrebbero l'obbligo di possedere il fondo di garanzia minimo, contrariamente al requisito di cui all'art. 8, n. 1, lett. d), della prima direttiva.

In terzo luogo, la Commissione fa valere che gli enti mutualistici, in forza degli artt. 13 e segg. della prima direttiva (in particolare, gli artt. 16, 16 bis e 17), nonché degli artt. 15 e 20-22 della terza direttiva, devono costituire riserve tecniche sufficienti in relazione alle loro attività di assicurazione malattia integrativa, nonché un margine di solvibilità sufficiente relativo al complesso delle loro attività. Orbene, in Belgio, il margine di solvibilità per le assicurazioni integrative fornite dagli enti mutualistici sarebbe stato introdotto solamente nel 2002 ed il metodo di calcolo di tale margine sarebbe diverso da quello previsto dalla prima direttiva.

(<sup>1</sup>) Prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3).

(<sup>2</sup>) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 28 gennaio 2010 — Viking Gas A/S contro BP Gas A/S**

(Causa C-46/10)

(2010/C 80/35)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

Højesteret

**Parti**

Ricorrente: Viking Gas A/S

Convenuta: BP Gas A/S

**Questioni pregiudiziali**

1) Se il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (<sup>1</sup>), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che l'impresa B si è resa colpevole di violazione del marchio riempiendo e vendendo gas in bombole di gas provenienti dall'impresa A, quando ricorrono le seguenti circostanze:

1) A vende gas in bombole dette composite aventi una forma speciale che sono registrate in quanto tali, vale a dire come marchio costituito dall'imballaggio, in quanto marchio danese e in quanto marchio comunitario. A non è titolare di tali marchi costituiti da imballaggio, ma possiede una licenza esclusiva per utilizzarli in Danimarca e ha il diritto di agire in giudizio per violazione del marchio in Danimarca.

2) All'atto del primo acquisto di una bombola composita riempita di gas presso un distributore di A, il consumatore paga anche per la bombola che diviene così di sua proprietà.

3) A procede al riempimento delle bombole composite nel senso che i consumatori possono, pagando per il gas, far cambiare, da un distributore di A, una bombola composita vuota con una bombola simile che è riempita da A.

4) L'attività di B consiste nel riempire bombole di gas, e, in particolare, bombole composite contraddistinte dal marchio costituito dall'imballaggio menzionato nel punto 1, in quanto i consumatori possono, pagando per il gas, far cambiare, da un distributore che collabora con B, una bombola composita vuota con una bombola simile che è riempita da B.

5) Quando le bombole composite di cui trattasi sono riempite di gas da B, quest'ultima vi appone etichette adesive che indicano che il riempimento è stato fatto da B.

2) Qualora si debba supporre che in generale i consumatori abbiano l'impressione che vi è un nesso tra B e A, se ciò rilevi per la soluzione della prima questione.

3) In caso di soluzione negativa della prima questione, se il risultato possa essere diverso per il fatto che le bombole composite — a parte il fatto che esse sono contraddistinte dal marchio costituito dall'imballaggio menzionato — sono anche munite di marchi denominativo e/o figurativo registrati di A (stampati sulla bombola), sempre visibili nonostante le etichette adesive di B.

4) In caso di soluzione affermativa della prima o della terza questione, se il risultato possa essere diverso se si tiene conto che, per quanto attiene ad altri tipi di bombola che non sono contraddistinte dal marchio costituito dall'imballaggio menzionato ma che sono muniti del marchio denominativo e/o del marchio figurativo della BP gas A/S, quest'ultima ha accettato per lunghi anni ed accetta ancora che altre imprese riempiono tali bombole.